

Codice Penale

C.p. art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.

602. Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati *nell'articolo 601*, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui *all'articolo 600* è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi ⁽¹⁾.

NOTE

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 2003, n. 228*. Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (*art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575*, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'*art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228*). Vedi, anche, l'*art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito in legge, con modificazioni, con *L. 7 agosto 1992, n. 356*. Vedi, anche, l'*art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146*. L'indulto concesso con *L. 31 luglio 2006, n. 241* non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1* della stessa legge.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «602. Alienazione e acquisto di schiavi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni. Vedi, in merito alla riduzione in schiavitù, il *R.D. 26 aprile 1928, n. 1723*, di approvazione della Convenzione stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 25 settembre 1926; l'*art. 4*, della Convenzione resa esecutiva con *L. 4 agosto 1955, n. 848*; l'*art. 1*, della Convenzione resa esecutiva con *L. 20 dicembre 1957, n. 1304*; la *L. 13 luglio 1966, n. 653*; la *L. 2 gennaio 1989, n. 8*.